



PARERE MOTIVATO
n. 111 dell'8 Agosto 2018

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per la Seconda fase Piano degli Interventi. Comune di Fumane (VR).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 8 agosto 2018 come da nota di convocazione in data 7 agosto 2018 prot. n. 329321;



ESAMINATA la documentazione trasmessa dal redattore con nota pec acquisita al protocollo regionale al n.93070 del 12.03.2018 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la seconda fase del piano degli interventi del Comune di Fumane;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.4682 del 9.04.18 assunto al prot. reg. al n.132776 del 9.04.18 del Consorzio di Bonifica Veronese;
- Parere n.43076 del 2.05.18 assunto al prot. reg. al n.161006 del 2.05.18 di ARPAV;
- Parere n.1044 del 18.05.18 assunto al prot. reg. al n.184600 del 21.05.18 del Distretto delle Alpi Orientali,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 61/2018 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE:

- oggetto dell'istanza è la "Seconda fase del Piano degli Interventi" del Comune di Fumane e che la proposta in parola da seguito al processo di formazione della strumentazione operativa comunale iniziata con il "primo" P.I. approvato con D.C.C. n. 31 del 25/07/2016, intendendo dare attuazione alle manifestazioni d'interesse presentate a seguito del Bando pubblico fatto dall'Amministrazione comunale, nel rispetto degli obiettivi dichiarati nel Documento del Sindaco ed illustrati al Consiglio Comunale (D.C.C. n. 28 del 05.06.2017).
- Nella delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 26.02.2018 in atti, è riferito che dopo la pubblicazione del Bando pubblico: *"Con la delibera [di Giunta comunale] n. 22 del 05 febbraio 2018 sono state valutate 37 manifestazioni di interesse delle quali 11 sono state ritenute non ammissibili e 7 che necessitavano di integrazioni alle quali hanno dato riscontro in 5 [...]".* Le tematiche di carattere generale che lo strumento urbanistico in argomento intende sviluppare riguardano: gli ambiti di urbanizzazione consolidata (residenziale e produttiva); gli ambiti di edificazione diffusa e le aree e interventi di riqualificazione e riconversione - Opere incongrue ed elementi di degrado, nonché, i servizi di interesse comunale di maggior rilevanza, le attività produttive in zona impropria e gli edifici non più funzionali alle esigenze del fondo.
- Dal RAP si evince che le modifiche introdotte al P.I. con questa seconda fase sono ascrivibili alle tematiche degli *"accordi pubblico/privato ai sensi art. 6 della L. R. 11/2004 e smi"*, nonché, del *"recupero di fabbricati con schedatura edifici non più funzionali al fondo, da riconvertire a destinazione residenziale"* e ad alcune modifiche di tipo normativo apportate alla NTO.
- Nel RAP è stato analizzato il quadro ambientale mutuato dalla scala territoriale del PAT e che le istanze proposte, in alcuni casi presentano delle peculiarità territoriali specifiche, ragion per cui è opportuno che ciascuna matrice ambientale interessata venga analizzata in maniera puntuale e in riferimento alla singola istanza proposta, soprattutto nei casi in cui siano riscontrate delle eventuali criticità ambientali.
- Il rilievo di cui al precedente punto è mosso in ragione del fatto che nel RAP non risultano definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti, anche in termini cumulativi, derivanti dall'attuazione delle singole istanze e che nel RAP, non sono definite le modalità attuative degli interventi e fornite indicazioni sulla rispettiva NTO di riferimento.



- In data 6 luglio 2018 il Comune di Fumane ha fatto pervenire il documento denominato "Note di chiarimento luglio 2018" al RAP, a seguito anche della riunione tenutasi presso gli uffici regionali in data 05.06.2018 e che i chiarimenti contenuti in tale documento, di fatto, modificano il quadro ambientale valutativo di riferimento di ogni singola istanza e non considerano tutte le matrici ambientali, bensì, soltanto alcune di esse.
- Sulla scorta di quanto riferito sopra, si rende necessario, al fine della valutazione, che il contenuto del documento denominato "Note di chiarimento luglio 2018" venga assunto nel RAP, il quale dovrà, altresì, includere le valutazioni ambientali puntuali su ciascuna matrice ambientale interessata, con riferimento alle diverse istanze proposte.

VISTA la relazione istruttoria agli atti d'Ufficio predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV in data 8 agosto 2018, dalla quale emerge che, al fine di poter procedere con delle determinazioni conclusive sull'istanza presentata, è opportuno che il RAP venga allineato ai contenuti del documento denominato "Note di chiarimento luglio 2018" riportando, nel contempo, anche delle puntuali valutazioni ambientali su ciascuna matrice ambientale interessata, con riferimento alle diverse istanze proposte. La ripresentazione di un RAP così rivisitato, consentirà alla Struttura regionale competente di valutare la sostanzialità delle modifiche apportate e la necessità o meno di avviare una nuova fase consultiva con le Autorità competenti in materia ambientale.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L. R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6, co. 3, del D. lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

TUTTO CIÒ CONSIDERATO HA RITENUTO

che il Rapporto Ambientale Preliminare relativo alla seconda fase del piano degli interventi del Comune di Fumane debba essere allineato ai contenuti del documento denominato "Note di chiarimento luglio 2018" riportando, nel contempo, anche delle puntuali valutazioni ambientali su ciascuna matrice ambientale interessata, con riferimento alle diverse istanze proposte. La ripresentazione di un RAP così rivisitato, consentirà alla Struttura regionale competente di valutare la sostanzialità delle modifiche apportate e la necessità o meno di avviare una nuova fase consultiva con le Autorità competenti in materia ambientale.

CHIEDE CHE

venga, pertanto, ripresentato un Rapporto Ambientale Preliminare rivisitato secondo le indicazioni riportate nel presente parere.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS Vinca NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

1000

Il presente parere si compone di 4 pagine